

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6191 del 27/11/2018
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 ĵ Ditta VALCHERO CALCESTRUZZI DI RAPACCIOLI GIORGIO & C. S.N.C. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione e vendita calcestruzzo pronto all'uso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no (PC), strada Prov.le, Località Ciriano 7.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6430 del 27/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**Oggetto:** D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **VALCHERO CALCESTRUZZI DI RAPACCIOLI GIORGIO & C. S.N.C.** Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione e vendita calcestruzzo pronto all'uso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no (PC), strada Prov.le, Località Ciriano 7.

#### LA DIRIGENTE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

#### Preso atto che:

1. la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
2. con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**Vista** l'istanza della Ditta **VALCHERO CALCESTRUZZI DI RAPACCIOLI GIORGIO & C. S.N.C.**, avente sede legale in Comune di Carpaneto P.no, strada Prov.le, Località Ciriano 7, presentata all'Unione Valnure e Valchero (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Carpaneto P.no) e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 14/12/2015 - prot. n° 10942 (acquisita agli atti provinciali il 18/12/2015 con prot. n° 74048), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione e vendita calcestruzzo pronto all'uso", svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Località Ciriano 7;

**Vista, altresì**, la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero con note del 21/03/2016, prot. n° 2948 (prot. Arpaie n° PGPC/2016/2721 in pari data), del 06/04/2016, prot. n° 3593 (prot. Arpaie n° PGPC/2016/3361 in pari data), del 20/04/2016, prot. n° 4109 (prot. Arpaie n° PGPC/2016/3825 in pari data), del 17/06/2016, prot. n° 6235 (con prot. Arpaie n° PGPC/2016/6335 in data 20/06/2016), del 20/08/2018, prot. n° 11636 (prot. Arpaie n° PGPC/2018/12838 in pari data) e del 22/09/2018, prot. n° 13225 (prot. Arpaie n° PGPC/2018/14749 in data 24/09/2018);

#### Riscontrato che l'istanza è stata avanzata:

- per l'ottenimento dell'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione a n° 2 scarichi di acque reflue (**S1** di acque reflue di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne ed **S2** di acque reflue domestiche) aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Chero";
- lo svolgimento dell'attività di gestione di rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, inerente operazioni di messa in riserva R13;

#### Verificato che:

- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera viene precisato che non sono previste variazioni rispetto alla situazione già autorizzata, inoltre è stato chiesto l'esonero dagli autocontrolli per l'emissione E1, attualmente non in uso, utilizzata solo in caso di emergenza;
- lo stabilimento era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza ad effettuare le emissioni in atmosfera con D.D. n. 20 del 09/01/2006;
- con nota 2/5/2016, prot. n. 4431, con cui il Servizio Territoriale dell'Arpaie, a seguito di sopralluogo, segnalava una modifica, da considerarsi non sostanziale e migliorativa rispetto alla situazione autorizzata, consistente nel convogliamento dello scarico posto a valle di E2 ed E3 a monte del filtro a maniche di E4;

- rispetto a quanto sopra è intervenuta la nota dell'Azienda acquisita in data 10/6/2016 al prot. Arpae n. 6013;
- presso lo stabilimento in oggetto sono presenti n° 2 scarichi come di seguito classificati:
  - **scarico S1** di acque di acque reflue di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne trattate mediante n° 4 vasche di decantazione; lo scarico in uscita dall'ultima vasca di decantazione recapita nel corpo idrico superficiale "Torrente Chero";
  - **scarico S2 di acque reflue domestiche** in uscita da un sistema di trattamento costituito da una fossa Imhoff, un pozzetto degrassatore e da un vassoio assorbente; lo scarico in uscita dal vassoio assorbente recapita nel Torrente Chero;
- il campionamento fiscale dello scarico **S1** viene eseguito per sfioro dalla superficie dell'ultima vasca di decantazione (dimensioni m 3,00 x 2,00 x h 2,50) come precisato dal Servizio Territoriale di ARPA nel proprio parere del 30/11/2009, prot. n° PGPC/2009/13071/X.2/1;
- lo scarico **S1** di acque di acque reflue di dilavamento e di lavaggio delle aree era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1855 del 02/10/2013;

#### Acquisiti:

- il parere favorevole dell'Azienda AUSL di Piacenza del 09/04/2016, prot. n° 21409 acquisito agli atti l'11/04/2016 con prot. n° PGPC/2016/3484);
- la relazione tecnica istruttoria favorevole, con prescrizioni, del 30/05/2016, prot. n° PGPC/2016/5514, redatta dal Servizio Territoriale di ARPAE relativamente alle emissioni in atmosfera. Tra le prescrizioni si evidenzia che, in caso di attivazione, ad E1 dovranno essere effettuati autocontrolli con frequenza annuale;
- la relazione tecnica istruttoria favorevole, con prescrizioni, del 09/08/2016, prot. n° PGPC/2016/8651, redatta dal Servizio Territoriale di ARPAE relativamente al recupero rifiuti;
- il parere favorevole al rilascio dell'AUA espresso dal Comune di Carpanto P.no con nota 06/06/2017, (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/6649), relativamente alle emissioni in atmosfera per le quali viene attestata la compatibilità urbanistica dell'attività, allo scarico di acque reflue domestiche e al trattamento di rifiuti. Nel medesimo parere si faceva tuttavia presente che *"Per l'attività relativa alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, di cui agli articoli 215 e 215 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss. mm. ed ii, si comunica che l'area interessata è classificata, nel RUE vigente, come "Ambiti di riqualificazione, ambiti per nuovi insediamenti, ambiti specializzati per attività produttive esistenti" e nelle zone produttive la disciplina delle attività connesse alle operazioni di recupero di rifiuti speciali, da svolgersi in regime procedurale semplificato è regolamentata dall'art. 46, delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte urbanistica, che si allega in copia; nel caso di cui trattasi, il nulla osta è conseguente anche alla valutazione da parte del prossimo Consiglio Comunale, come dettato dal comma 5) del citato art. 46."*;
- la nota del 04/04/2018 prot. n. 7527/2016 (prot. Arpae n. 5460 in pari data) con cui il Comune di Carpanto P.no ha trasmesso, a completamento del parere di cui sopra, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29/12/2017 che *"costituisce nulla osta all'attività di messa in riserva di rifiuti speciali, condizionata alle prescrizioni contenute nell'atto citato."*;
- la relazione tecnica istruttoria favorevole, con prescrizioni, del 16/10/2018, prot. n° PGPC/2018/16300, redatta dal Servizio Territoriale di ARPAE relativamente al recupero rifiuti in relazione alla documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta e trasmessa con nota del 22/09/2018, prot. N° 13225, dall'Unione Valnure e Valchero;
- la lettera del 20/11/2018 prot. Rif. n. 7527/2016 (prot. Arpae n. 18015 in data 21/11/2018) con cui il Comune di Carpanto P.no in riferimento alla recente documentazione prodotta dalla ditta interessata, ha confermato quanto espresso nel precedente parere in data 06.06.2017, Prot. n. 5695, *"relativamente alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue domestiche e si ritiene nulla osta all'attività di messa in riserva di rifiuti speciali, nel rispetto di quanto contenuto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29/12/2017, ad eccezione della "realizzazione delle opere di mitigazione dell'impatto ambientale e visivo" per le quali si dovrà fare capo direttamente al Comune in quanto non di carattere gestionale e quindi non assoggettate ad AUA."*

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- le Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- la Legge Regionale n. 5 del I° giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**Richiamati** altresì e gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**Acquisita** in data 22/11/2018 dalla Prefettura di Piacenza la "comunicazione antimafia" inerente alla ditta VALCHERO CALCESTRUZZI DI RAPACCIOLI GIORGIO & C. S.N.C., ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, mediante verifica della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta VALCHERO CALCESTRUZZI DI RAPACCIOLI GIORGIO & C. S.N.C. per l'attività di "produzione e vendita calcestruzzo pronto all'uso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Località Ciriano 7;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n. 99 del 30/12/2015 e n. 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **VALCHERO CALCESTRUZZI DI RAPACCIOLI GIORGIO & C. S.N.C.** (C.F. 00379020332) per l'attività di "produzione e vendita calcestruzzo pronto all'uso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, strada Prov.le, Località Ciriano 7 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a n. 2 scarichi di acque reflue (**S1** di acque reflue di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne ed **S2** di acque reflue domestiche) aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Chero";

- svolgimento dell'attività di gestione di rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, inerente le operazioni di messa in riserva R13;
2. **di stabilire, per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

**EMISSIONE E1 carico autobetoniera e carico cemento nei sili – impianto vecchio**

Portata massima	8000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera		emergenza
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE E4 carico autobetoniera – sili**

Portata massima	4000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>

- i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
  - per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:
    - Metodo UNI EN 16911 per la determinazione delle portate;
    - Metodo UNI EN 13284 per la determinazione del materiale particellare;
  - per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
  - i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E4 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate; qualora l'emissione E1 venisse utilizzata, il gestore dovrà provvedere ad effettuare monitoraggi con frequenza almeno annuale anche su detta emissione;
  - la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
  - le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpa) entro 24 ore dall'accertamento;
  - devono essere adottati e costantemente attuati tutti gli interventi tecnico/gestionali atti a limitare le emissioni diffuse di polveri derivanti dalle fasi di carico, scarico, trasporto degli inerti; in particolare dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il sistema di umidificazione delle trincee di contenimento degli inerti e degli stessi;
3. **di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne** avente recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Chero", le seguenti prescrizioni:
- lo scarico dovrà rispettare, nel punto di campionamento fiscale (come indicato in premessa), i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
  - dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e delle vasche di decantazione; in particolare dovranno essere asportati i materiali sedimentati dalle vasche stesse ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle vasche di decantazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;

- c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
  - d) nel caso si verificassero imprevisti che modificassero il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi alle vasche di decantazione o alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
  - e) dovrà essere preventivamente comunicata, ad ARPAE, ogni eventuale modifica agli impianti di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
4. di impartire, **per lo scarico S2 di acque reflue domestiche**, avente recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Chero", le seguenti prescrizioni:
- a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per il quale il vassoio assorbente è stato dimensionato;
  - b) il pozzetto di ispezione, a valle del vassoio assorbente, risulti in ogni momento accessibile per i controlli da parte delle autorità competenti;
  - c) il terreno circostante il vassoio assorbente deve mantenere sempre le giuste pendenze in modo da limitato l'ingresso delle acque piovane al vassoio medesimo;
  - d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento; in particolare dovranno essere asportati i fanghi in esubero dalla fossa Imhoff e dei grassi dal pozzetto degrassatore;
5. di impartire, per quanto attiene **l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi** ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
- a) i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti al seguente punto dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i:
    - 7.1** - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto (CER 170101, 170904), stoccaggio istantaneo 2000 t. – stoccaggio annuo 2200 t./anno;
  - b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva non potrà superare le **2000 t.** e con il limite di **2200 t./anno**;
  - c) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché in conformità con la documentazione prodotta dalla Ditta e di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;
  - d) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per evitare la produzione di rumore e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
  - e) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate in aree contrassegnate con idonea cartellonistica riportante i codici CER ed opportunamente delimitate. Tali rifiuti dovranno essere stoccati nelle zone identificate nella planimetria allegata alla documentazione integrativa trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero del 22/09/2018, prot. n. 13225 (assunta al prot. Arpa n. 14749 in data 24/09/2018);
  - f) si dovrà provvedere ad inumidire con acqua nebulizzata, in particolare durante la stagione secca, la pavimentazione delle aree cortilizie ed i cumuli di rifiuti, al fine di evitare la produzione di polveri durante la fase di trasporto e movimentazione;

- g) dovrà essere effettuata una corretta manutenzione dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento;
- h) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **1 anno** dalla data di ricezione (vedi punto 5. - art. 6 - del D.M. 05/02/1998);
- i) il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dagli eventuali adempimenti del D.Lgs. n. 152/2006 D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI);

6. **di fare salvo che** i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

7. **di dare atto che:**

- la ditta VALCHERO CALCESTRUZZI DI RAPACCIOLI GIORGIO & C. S.N.C. è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" al n. **214** - classe di attività **6** - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione alle emissioni rilasciata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 20 del 09/01/2006, e quella allo scarico S1 di acque reflue di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne rilasciata, sempre dalla Provincia di Piacenza, con atto D.D. n. 1855 del 02/10/2013;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia, idraulica, ed inerenti occupazioni di aree demaniali né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Carpaneto P.no.**

firmata digitalmente  
dalla Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
**(dott.ssa Adalgisa Torselli)**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**